



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO

RICORSO

ex art. 130 c.p.a.

BUSALACCHI Francesco Paolo (C.F. BSLFNC45H26G273S),
nato a Palermo il 26.06.1945, ivi residente in Via Siracusa n. 1/e,
nella sua qualità di cittadino elettore della Regione Siciliana,
rappresentato e difeso dall'**avv. Lillo Massimiliano Musso** (C.F.:
MSSLML76S09L025C – PEC: massimilianomusso@avvocatiagrigento.it – FAX:
0922.1752027) del Foro di Agrigento, come da procura in calce.

CONTRO

(ex art. 130, n. 3, lett. a, c.p.a.)

. **REGIONE SICILIANA**, in persona del legale rappresentante, il
Presidente, (C. F. 80012000826), con sede in Palermo in Piazza
Indipendenza n. 21, PEC: presidente@certmail.regione.sicilia.it,
domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo, con sede in Palermo, alla via Alcide De Gasperi n. 81,

E NEI CONFRONTI DI

Musumeci Sebastiano, proclamato Presidente della Regione
Siciliana a seguito delle elezioni del 5 novembre 2017;
nonché dei deputati regionali eletti tra cui: **Gallo Afflitto** Riccardo
Antonio, **Pullara** Carmelo, **Savarino** Giuseppa, **Micciché** Giovanni,
Grasso Bernardette Felice, **Di Mauro** Giovanni, **Turano** Girolamo,
Amata Elvira, **Zitelli** Giuseppe, **Galluzzo** Giuseppe, **Aricò**
Alessandro, **Assenza** Giorgio, **Lagalla** Roberto, **Cordaro** Salvatore,
Compagnanone Giuseppe, **Gennuso** Pippo.

Studio Legale Musso

Avv. Lillo Massimiliano Musso

Piazza Francesco Crispi n.1 92029 Ravanusa (AG)
Tel. 0922.1756164 Fax 0922.1752027 Cell. 338.6140176
PEC: massimilianomusso@avvocatiagrigento.it

PER L'ANNULLAMENTO e/o LA RIFORMA

- per invalidità derivata e consequenziale, della proclamazione degli eletti per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della Regione Siciliana del 5 novembre 2017 e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto, tra cui certamente anche:

- per invalidità derivata, del verbale dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Palermo di ammissione della **Lista Regionale "Nello Musumeci Presidente, #diventerà bellissima, per la Sicilia"**;

- per invalidità derivata, dei verbali del 09.10.2017 dell'Ufficio Circostrizionale presso il Tribunale di **Agrigento** di ammissione delle seguenti **liste provinciali**: - "**Forza Italia**", - "Alleanza per la Sicilia, Nello Musumeci Presidente, **Fratelli d'Italia, Noi con Salvini**";

- per invalidità diretta, dei verbali dell'Ufficio Circostrizionale presso il Tribunale di **Agrigento** di ammissione delle seguenti **liste provinciali**: - "**Forza Italia**", - "Alleanza per la Sicilia, Nello Musumeci Presidente, **Fratelli d'Italia, Noi con Salvini**", - "Nello Musumeci Presidente, **#diventerà bellissima**, per la Sicilia", - "Idea Sicilia, Popolari e Autonomisti, Musumeci Presidente", - "**Alternativa Popolare**, Centristi x Micari";

- per invalidità diretta, dei verbali di ammissione dei seguenti candidati nel collegio di Agrigento: Vinciguerra Antonella (Forza Italia), Guagliano Carmela (Noi con Salvini etc.), Fontana Vincenzo Antonio (Alternativa Popolare);

- per invalidità consequenziale, della proclamazione del Presidente della Regione Siciliana, in persona di Musumeci Sebastiano;

- per invalidità consequenziale, della proclamazione del 23.11.2017 (e giorni seguenti) dei seguenti deputati regionali: Gallo Afflitto Riccardo Antonio, Pullara Carmelo, Savarino Giuseppa, Micciché Giovanni, Grasso Bernardette Felice, Di Mauro Giovanni, Turano

Girolamo, Amata Elvira, Zitelli Giuseppe, Galluzzo Giuseppe, Aricò Alessandro, Assenza Giorgio, Lagalla Roberto, Cordaro Salvatore, Compagnanone Giuseppe, Gennuso Pippo; nonché di tutti coloro che proclamati eletti in liste provinciali, all'esito dell'invalidazione dei voti conseguiti da altre liste provinciali invalidate, dovessero scendere sotto la soglia di sbarramento del 5% su base regionale.

Quindi, per l'annullamento e/o la riforma

A) di ogni verbale – conosciuto o sconosciuto – dell'Ufficio Circostrizionale per l'elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana, costituito presso il Tribunale di Agrigento (anche a seguito di successivo provvedimento eventualmente intervenuto nella fase pre-elettorale dell'Ufficio Centrale costituito presso la Corte d'Appello di Palermo) per le elezioni regionali del 05.11.2017, nelle parti in cui:

- 1. dell'Ufficio Circostrizionale di Agrigento**, non ha escluso dalla competizione elettorale per invalidità diretta la candidata nel collegio di Agrigento nella lista provinciale "Forza Italia", sig.ra **Vinciguerra Antonella**, la cui dichiarazione di accettazione della candidatura è stata presentata in fotocopia;
- da pag. 11.
- 2. dell'Ufficio Circostrizionale di Agrigento**, non ha escluso dalla competizione elettorale per invalidità derivata la lista provinciale "**Forza Italia**" nel collegio di Agrigento, in violazione dell'art. 14, comma 1, lettera B, della Legge Regionale n. 29/51;
- da pag. 13.
- 3. dell'Ufficio Circostrizionale di Agrigento**, non ha escluso dalla competizione elettorale per invalidità diretta la candidata nel collegio di Agrigento della lista provinciale "Alleanza per la Sicilia, Nello Musumeci Presidente, Fratelli d'Italia, Noi con Salvini", sig.ra **Guagliano Carmela**, la cui dichiarazione di accettazione della candidatura è stata presentata priva di regolare autenticazione;
- da pag. 17.

- 4. dell'Ufficio Circoscrizionale di Agrigento**, non ha escluso dalla competizione elettorale per invalidità derivata la lista provinciale "Alleanza per la Sicilia, Nello Musumeci Presidente, Fratelli d'Italia, Noi con Salvini" nel collegio di Agrigento, in violazione dell'art. 14, comma 1, lettera B, della Legge Regionale n. 29/51; **- da pag. 19.**
- 5. dell'Ufficio Circoscrizionale di Agrigento**, non ha escluso dalla competizione elettorale per invalidità diretta la lista provinciale "Nello Musumeci Presidente, #diventerà bellissima, per la Sicilia", in violazione della L.R. 29/51 e dell'art. 7, secondo comma, del DPR 445/2000; **- da pag. 21.**
- 6. dell'Ufficio Centrale costituito presso la Corte d'Appello di Palermo**, non ha escluso per invalidità derivata dalla lista regionale "Nello Musumeci Presidente, #diventerà bellissima, per la Sicilia" la candidata Savarino Giuseppa, in violazione dell'art. 1 bis, comma 9, L.R. 29/51; **- da pag. 22.**
- 7. dell'Ufficio Centrale costituito presso la Corte d'Appello di Palermo**, non ha escluso dalla competizione elettorale per invalidità derivata la lista regionale "Nello Musumeci Presidente, #diventerà bellissima, per la Sicilia", in violazione dell'art. 14, comma 1, lettera A, della Legge Regionale n. 29/51; **- da pag. 22.**
- 8. dell'Ufficio Centrale costituito presso la Corte d'Appello di Palermo**, per invalidità consequenziale, ha proclamato l'elezione alla Presidenza della Regione Siciliana di Musumeci Sebastiano; **- da pag. 24.**
- 9. dell'Ufficio Circoscrizionale di Agrigento**, non ha escluso dalla competizione elettorale per invalidità diretta la lista provinciale "Idea Sicilia, Popolari e Autonomisti, Musumeci Presidente", con difetti di autentica di firme; **- da pag. 24.**
- 10. dell'Ufficio Circoscrizionale di Agrigento**, non ha escluso dalla competizione elettorale per invalidità diretta il candidato

della lista provinciale “Alternativa Popolare, Centristi x Micari” Fontana Vincenzo Antonio, la cui dichiarazione di accettazione della candidatura presenta difetti di autentica di firme; **- da pag. 26.**

11. dell’Ufficio Circoscrizionale di Agrigento, non ha escluso dalla competizione elettorale per invalidità diretta la lista provinciale “Alternativa Popolare, Centristi x Micari”; con difetti di autentica di firme; **- da pag. 27.**

B) di ogni verbale – conosciuto o sconosciuto – dell’Ufficio Circoscrizionale per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana, costituito presso il Tribunale di Catania (anche a seguito di successivo provvedimento eventualmente intervenuto nella fase pre-elettorale dell’Ufficio Centrale costituito presso la Corte d’Appello di Palermo) per le elezioni regionali del 05.11.2017, nelle parti in cui:

12. dell’Ufficio Circoscrizionale di Catania e/o Ufficio Centrale presso la Corte d’Appello di Palermo, non ha escluso dalla competizione elettorale, nonostante la sua espressa rinuncia, il candidato Barbanti Giovanni, nato a Caltagirone il 03.08.1985, dalla lista provinciale di Catania “Nello Musumeci Presidente, #diventerà bellissima, per la Sicilia”; **- da pag. 27.**

C) di ogni verbale – conosciuto o sconosciuto – dell’Ufficio Circoscrizionale per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana, costituito presso il Tribunale di Messina (anche a seguito di successivo provvedimento eventualmente intervenuto nella fase pre-elettorale dell’Ufficio Centrale costituito presso la Corte d’Appello di Palermo) per le elezioni regionali del 05.11.2017, nelle parti in cui:

13. dell’Ufficio Circoscrizionale di Messina, non ha escluso dalla competizione elettorale per invalidità diretta la lista provinciale “Idea Sicilia, Popolari e Autonomisti, Musumeci Presidente”, con difetti di autentica di firma; **- da pag. 28.**

14.dell'Ufficio Circostrizionale di Messina, non ha escluso dalla competizione elettorale per invalidità diretta la candidata della lista provinciale "PDR Sicilia Futura, PSI, Micari Presidente" sig.ra Misiti Annita, la cui dichiarazione di accettazione della candidatura presenta difetti di autentica di firma; **- da pag. 28.**

15.dell'Ufficio Circostrizionale di Messina, non ha escluso dalla competizione elettorale per invalidità derivata la lista provinciale "PDR Sicilia Futura, PSI, Micari Presidente" nel collegio di Agrigento, in violazione dell'art. 14, comma 1, lettera B, della Legge Regionale n. 29/51; **- da pag. 29.**

D) 16. degli atti di proclamazione degli eletti deputati regionali del 23.11.2017: Gallo Afflitto Riccardo Antonio, Pullara Carmelo, Savarino Giuseppa, Micciché Giovanni, Grasso Bernardette Felice, Di Mauro Giovanni, Turano Girolamo, Amata Elvira, Zitelli Giuseppe, Galluzzo Giuseppe, Aricò Alessandro, Assenza Giorgio, Lagalla Roberto, Cordaro Salvatore, Compagnanone Giuseppe, Gennuso Pippo, nonché di tutti coloro che proclamati eletti in liste provinciali, all'esito dell'invalidazione dei voti conseguiti da altre liste provinciali invalidate, dovessero scendere sotto la soglia di sbarramento del 5% su base regionale. **- da pag. 30.**

Profili ben più gravi sono e saranno posti al vaglio delle competenti Procure della Repubblica.

* * *

In via principale, si chiede l'annullamento integrale delle operazioni elettorali; in via subordinata, l'annullamento/correzione dei provvedimenti illegittimi e la correzione dei risultati relativi e dei verbali di proclamazione degli eletti, come in conclusione.

Si precisa sin d'ora che candidati e liste, collegati al presidente eletto, dovevano essere esclusi *ab origine* dalla consultazione, con la conseguenza che la loro partecipazione ha comportato l'illegittimità dell'intera operazione elettorale, soprattutto per il rilievo

che a tappeto sono state riscontrate gravissime violazioni nella raccolta delle sottoscrizioni, migliaia delle quali autenticate *una tantum* lo stesso giorno, in scadenza del termine di chiusura per il deposito delle candidature.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. Con Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 445 del 01.09.2017, sono state indette per il 05.11.2017 le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della Regione Siciliana **(allegato 1)**.

2. L'odierno ricorrente acconsentiva all'utilizzo del suo cognome nel simbolo della lista regionale e di nove liste provinciali collegate, tutte denominate "NOI SICILIANI CON BUSALACCHI, VOX POPULI, SICILIA LIBERA E SOVRANA", contrassegno ammesso con decreto di Dirigente Generale n. 293 del 06.10.2017 **(allegato 2)**.

3. Il ricorrente, con i suoi delegati, provvedeva alla presentazione della propria candidatura come capolista della predetta lista regionale, così inserendosi nella competizione elettorale come candidato alla carica di Presidente della Regionale Siciliana.

Allo stesso modo, è stato capolista nella lista provinciale del Collegio di Palermo **(allegato 3)** e di Catania.

4. In data 06.10.2017, il presentatore della lista regionale presentava all'Ufficio Centrale Regionale una lista di sette candidati (tre donne e quattro uomini), sottoscritta da n. 1889 elettori, per l'elezione dei deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05.11.2017, lista regionale contraddistinta con il contrassegno "Noi Siciliani con Busalacchi – Vox Populi – Sicilia Libera e Sovrana" (capolista l'odierno ricorrente).

In data 11.10.2017, l'Ufficio Centrale Regionale, a seguito di ricorso amministrativo, escludeva la lista regionale sul rilievo che parte delle sottoscrizioni sarebbe risultata priva di timbro di congiunzione

dell'amministrazione comunale, così determinandosi un difetto nel numero minimo necessario di sottoscrizioni valide. La ragione di esclusione della lista, pertanto, è stata ricondotta ad una irregolarità formale delle sottoscrizioni della lista regionale **(allegato 4)**.

5. Con tempestivo ricorso giurisdizionale a codesto TAR, a firma di altra candidata della medesima lista regionale (Pinsone Lucia), veniva impugnato il provvedimento dell'11.10.2017 dell'Ufficio Centrale Regionale, sulla scorta del seguente ragionamento:

- *Per l'Ufficio Centrale Regionale la lista regionale sarebbe stata presentata con un numero di sottoscrizioni inferiore al minimo di 1800. Per l'effetto, la presentazione difetterebbe di un requisito essenziale, previsto dall'art. 14 bis, comma 5, della legge regionale n. 29/1951.*
- *In particolare, le firme degli elettori ritenute valide sarebbero 586, inserite in elenchi uniti con timbro di congiunzione dell'amministrazione comunale. Viceversa, le rimanenti firme difetterebbero del timbro di congiunzione dell'amministrazione comunale, per cui non sarebbero valide.*
- *In ultima analisi, l'unico difetto che ha invalidato la lista riguarda la mancata apposizione del timbro comunale a congiunzione dei moduli su cui sono state raccolte le rimanenti 1239 firme.*
- *Come ormai consolidato, il procedimento elettorale è governato dal principio del favor participationis, che giustifica un'interpretazione della normativa che, prescindendo da inutili formalismi, sia il più aderente possibile al dato sostanziale (cfr. Cons. Stato, III, n. 2165/2016; n. 1987/2016).*
- *Trattasi di un principio che non deroga la normativa né sminuisce il valore della forma, ma che riconduce l'analisi dell'ufficio elettorale ad un'interpretazione complessiva finalizzata a salvare la sostanza, ove minata da inutile formalismo.*

- *Nel caso di specie, nei fogli recanti le firme dei sottoscrittori, costituenti unico documento insieme alla dichiarazione di presentazione, risulta indicato il contrassegno della lista, timbrato nelle piegature tra pagina e pagina, tutte tra esse pinzate in uno.*
- *In ossequio al principio del favor participationis, principio che realizza tutto l'impianto democratico della Costituzione a partire da "La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione", non è possibile escludere la lista dalla competizione elettorale per un vizio formale, costituito da un timbro dell'amministrazione comunale.*
- *Per la giustizia amministrativa è illegittima l'esclusione, in presenza di fogli collegati debitamente a quello dotato delle indicazioni prescritte dalla legge, in assenza di indici atti a far revocare in dubbio il carattere unitario del relativo modulo (Consiglio di Stato – Sezione V – sentenza 8 maggio 2013, n. 2499).*
- *Nel caso di specie, tutti i moduli di raccolta delle firme sono stati consegnati alla Cancelleria in uno alla dichiarazione di presentazione della lista regionale, tale che eventuali vizi formali non possano assurgere a condizione impeditiva della libera partecipazione democratica alla competizione elettorale del 5 novembre c.a. (allegato 5).*

6. Con sentenza n. 2342/2017 di codesto TAR (Sezione I – Presidente: Calogero Ferlisi – Estensore: Giovanni Tulumello – Consigliere: Roberto Valenti) del 17.10.2017, in pari data pubblicata, è stato respinto il ricorso teste indicato, con la motivazione che la violazione dell'art. 14 bis, comma 5, della legge regionale n. 29/1951, è consistita nel difetto di un requisito essenziale, tale per cui l'invocata giurisprudenza espressiva del c.d. *favor participationis* non potesse superare il dato formale (allegato 6).

La ricorrente Pinsone Lucia, e con lei tutti i candidati, tra cui l'odierno ricorrente, accetteranno il responso della predetta sentenza di codesto TAR, rinunciando ad appellarla, poiché **persuasi che la forma violata leda immediatamente il diritto sostanziale**; in altri termini, **la violazione della norma elettorale si traduce immediatamente in violazione pratica del procedimento elettorale**, perché l'assenza di timbri di congiunzione, nel caso di specie, ha impedito alla Commissione elettorale di verificare all'istante la riconducibilità delle sottoscrizioni ad una data rosa di candidati. Ragion per cui il *favor participationis* non ha potuto sanare una violazione non meramente formale, posto altresì il carattere più stringente della legge elettorale siciliana rispetto ad altre leggi elettorali italiane, come affermato in sede amministrativa dall'Ufficio Centrale costituito presso la Corte d'Appello di Palermo. Alla stessa maniera, occorre valutare se altri candidati abbiano ossequiato la legge elettorale per filo e per segno e se la loro ammissione alla competizione elettorale sia stata legittima, nonché, anche ai fini risarcitori, se vi sia stata disparità di trattamento rispetto alla lista regionale esclusa di cui l'odierno ricorrente è stato capolista.

Affermato il principio che il *favor participationis* non sana la violazione sostanziale del procedimento elettorale, ma favorisce la partecipazione solo in presenza violazioni meramente formali (ad esempio, un nome storpiato, una data di nascita errata, etc.), va annullata la proclamazione dell'elezione di coloro che sono stati eletti pur in presenza di vizi sostanziali (non meramente formali) non rilevati nella fase preparatoria, in cui la forma è richiesta *ad substantiam* per dare piena sostanza all'atto giuridico.

RAGIONI DI DIRITTO

LEGITTIMAZIONE E INTERESSE DEL RICORRENTE

Ai sensi dell'art. 130 del Codice del processo amministrativo, nel caso di specie è ammesso ricorso da parte di qualsiasi candidato o elettore della regione medesima.

L'odierno ricorrente è residente in Palermo, è elettore dell'ente Regione Siciliana, ha presentato la sua candidatura per la Presidenza della Regione Siciliana, in qualità di capolista della Lista Regionale recante il suo cognome, lista infine non ammessa alla competizione. È stato, altresì, capolista nelle collegate liste provinciali di Palermo e di Catania, di cui la prima ammessa, poi revocata a seguito del venir meno della lista regionale di collegamento.

La legittimazione gli deriva dall'essere meramente elettore della Regione Siciliana, come attesta il verbale di ammissione della lista provinciale palermitana che si allega (**allegato 7**).

L'interesse consiste nella realizzazione dell'interesse collettivo al corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

* * *

1) Esclusione di Vinciguerra Antonella, candidata nella lista provinciale di Agrigento "Forza Italia". Violazione della L.R. 29/51 – ACCETTAZIONE CANDIDATURA IN FOTOCOPIA

La candidata Vinciguerra Antonella, nata a Favara il 10.07.1968, è stata ammessa alla competizione del 5 novembre 2017 nel Collegio di Agrigento, conseguendo 436 voti (**allegato 8**).

Come riscontrato a seguito di formale accesso agli atti, la dichiarazione di accettazione della candidatura di Vinciguerra Antonella nella lista provinciale di Agrigento "Forza Italia" è stata presentata in fotocopia.

Durante l'accesso agli atti, è stata verificata la presenza di un "pizzino colorato", appiccicato alla predetta fotocopia, che evidenziava la circostanza che detto documento non era originale.

Peraltro, la fotocopia indicava l'autentica della firma della candidata da parte del Notaio Mattarella Giovanni Battista fu Vito, assunta a Trezzo sull'Adda (MI) alle ore 13,00 del 06.10.2017 **(allegato 9)**.

Il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria, tra cui l'originale della predetta fotocopia, è stato fissato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge Regionale 29/51, nelle ore 16:00 del 06.10.2017.

Non considerando la materiale impossibilità che un documento sottoscritto in originale a Trezzo sull'Adda (provincia di Milano, Lombardia) alle ore 13:00 del 06.10.2017 possa essere stato consegnato entro le ore 16:00 dello stesso giorno ad Agrigento (Sicilia), il predetto documento giaceva in fotocopia nel fascicolo presente presso il Tribunale di Agrigento, nel momento dell'accesso agli atti, autorizzato il 17.10.2017, accompagnato da un manoscritto su foglio post-it sopra attaccato, indicante la non originalità del documento.

Si precisa che l'allegato 8 è una fotocopia di una fotocopia, non fotocopia di documento originale, ed è – per quanto materialmente possibile – unico elemento di prova disponibile al ricorrente.

Ove la resistente Regione Siciliana o i controinteressati dovessero contestare la non originalità della dichiarazione di accettazione della candidatura della sig.ra Vinciguerra Antonella per come versata nel fascicolo dell'Ufficio Circostrizionale presso il Tribunale di Agrigento, si chiede all'On. TAR di disporre, ai sensi del terzo comma dell'art. 64 c.p.a., l'acquisizione dell'originale del predetto documento, certamente utile, di più necessario, ai fini del decidere. Si precisa che il documento è nella disponibilità dell'Ufficio Circostrizionale Elettorale presso il Tribunale di Agrigento.

Detta dichiarazione di accettazione della candidatura andava depositata non soltanto in originale, di più autenticata ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

È patente che la dichiarazione in fotocopia non rispetti il canone dell'originalità dei documenti, volto a garantire la certezza di autenticità delle dichiarazioni, come rigorosamente preteso dalla legge regionale e da tutte le leggi di rinvio da essa.

Accertata la superiore premessa sulla non originalità della dichiarazione di accettazione della sua candidatura, la sig.ra Vinciguerra Antonella andava necessariamente esclusa dalla lista provinciale "Forza Italia" per il Collegio di Agrigento.

* * *

**2) Esclusione della lista provinciale di Agrigento "Forza Italia".
Violazione della L.R. 29/51 – VIOLAZIONE EQUILIBRIO SESSI**

Per effetto dell'esclusione della candidata Vinciguerra Antonella, l'intera lista provinciale di Agrigento di "Forza Italia" non poteva essere ammessa per la violazione dell'art. 14, comma 1, lettera B, della Legge Regionale n. 29/51, avente ad oggetto "*Disposizioni volte a perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi e disciplina delle candidature*".

Difatti, la norma in esame stabilisce che "*una lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2. L'arrotondamento si fa all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5, ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5*".

La lista provinciale presentata da "Forza Italia" nel Collegio di Agrigento ha compreso i seguenti candidati: Gallo Afflito Riccardo Antonio, Giambrone Vincenzo, Di Natale Vittorio, Federico Giuseppe, Marino Patrizia, Vinciguerra Antonella (**allegato 10**).

Di questi è risultato eletto il capolista, Gallo Afflito Riccardo Antonio, odierno controinteressato.

L'esclusione della Vinciguerra Antonella fa venire meno *ex post* – ma nel profilo del *tamquam non esset* – l'equilibrio di genere voluto dalla citata norma, ciò perché le candidature valide, al netto di quella illegittima della Vinciguerra, sono state cinque, in particolare di quattro uomini e una donna.

Ne consegue che su cinque candidati regolari l'80% è stato di sesso maschile, in violazione dell'art. 14, comma 1, lettera B, L.R. 29/51.

Ciò perché sussiste **rapporto necessario di presupposizione** fra l'ammissione della singola candidatura della Vinciguerra e la successiva ammissione della intera lista provinciale "Forza Italia".

Difatti, l'ammissione della lista provinciale è derivata dalla preventiva valutazione positiva di elementi coessenziali, tra cui la regolarità della dichiarazione di accettazione della candidatura della Vinciguerra medesima, candidata in quella lista, che ha contribuito al raggiungimento dell'equilibrio di genere uomo/donna, condizione necessaria per l'ammissione della lista alla partecipazione elettorale.

In altri termini, laddove al primo esame dell'Ufficio Circostrizionale fosse stata rilevata l'irregolarità della candidatura della Vinciguerra, quindi si fosse affermata la sua esclusione, l'intera lista provinciale avrebbe difettato del predetto requisito necessario per la sua ammissione.

In un rapporto di presupposizione, la regolarità dei documenti della candidata Vinciguerra si è posta come condizione necessaria, quindi come presupposto oggettivo, per la valutazione positiva della lista provinciale, per la sua consequenziale ammissione alla competizione.

Nel caso di specie, l'annullamento dell'atto presupposto determina l'automatico travolgimento dell'atto consequenziale, o comunque l'atto consequenziale diviene invalido per vizio di invalidità derivata.

Ne consegue quanto meno l'invalidità derivata della dichiarazione di presentazione della lista provinciale, per violazione dell'art. 14, comma 1, lettera B, L.R. 29/51.

Per la lista provinciale agrigentina di “Forza Italia”, due profili di invalidità diretta discendono da altre violazioni della L.R. 29/51.

a) IRREGOLARE AUTENTICA SU DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA “FORZA ITALIA”.

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale, senza obbligo di sottoscrizioni, è stata presentata in data 06.10.2017 da Termini Michele, nato a San Cataldo il 18.12.1975.

Detta dichiarazione riporta un'autenticazione priva dei requisiti di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (**allegato 11**).

Difatti, non vi è indicazione né dell'identità del soggetto che ha proceduto all'autenticazione, né della sua qualifica, trovandosi agli atti una firma per autenticazione non leggibile ed un timbro parimenti illeggibile.

L'art. 13, ultimo comma, della L.R. 29/51 esige che la firma del presentatore sia autenticata.

A sua volta, la firma deve seguire le modalità indicate dal DPR 445/2000, nello specifico con indicazione chiara di nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione.

Per le autenticazioni riguardanti i procedimenti elettorali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche (già sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, ulteriormente modificato dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

Il secondo comma dell'art. 14 della Legge 53/1990, per l'autenticazione delle sottoscrizioni rinvia alle modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, a sua volta abrogato e sostituito dal **DPR n. 445 del 28.12.2000** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) entrato in vigore il 07.03.2001.

Nello specifico, l'art. 21 del DPR n. 445/2000, stabilisce le seguenti modalità di autenticazione delle sottoscrizioni: *l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.*

Nel caso di specie, non vi è indicazione né dell'identità del soggetto che ha proceduto all'autenticazione, né della sua qualifica; pertanto, la lista provinciale agrigentina di "Forza Italia" non andava ammessa.

b) ESTRATTO AUTENTICO PRODOTTO IN FOTOCOPIA.

La presentazione della lista dei candidati nel collegio ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito ovvero della formazione politica che presenta la lista.

Nel caso di specie, nel fascicolo presso il Tribunale di Agrigento giace una dichiarazione formale in fotocopia, in particolare trattasi di copia fotostatica di un estratto autentico attestante la carica di Coordinatore regionale del Movimento Politico "Forza Italia" in capo al dott. Giovanni Micciché, che ha poi delegato il presentatore **(allegato 12)**.

Si ritiene che tale documento dovesse essere prodotto come originale di estratto autentico, non in fotocopia, poiché è il documento che legittima la delega rilasciata da chi ricopre, in ambito regionale, la carica richiesta dalla legge come condizione necessaria. Tale delega, successivamente, legittima il presentatore della lista provinciale.

Anche con riferimento a tale singolo profilo, la lista provinciale agrigentina di Forza Italia non andava ammessa.

3) Esclusione di Guagliano Carmela, candidata nella lista provinciale di Agrigento “Alleanza per la Sicilia, Nello Musumeci Presidente, Fratelli d’Italia, Noi con Salvini”.

IRREGOLARE AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA SULLA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA, APPOSTA IL 03.10.2017 E AUTENTICATA IL 05.10.2017.

La candidata Guagliano Carmela, nata a Racalmuto il 18.11.1965, è stata ammessa alla competizione del 5 novembre 2017 nel Collegio di Agrigento, conseguendo 249 voti **(allegato 13)**.

Nella dichiarazione di accettazione della sua candidatura del 03.10.2017, l'autenticazione è successiva di due giorni, rispetto al giorno in cui sarebbe stata apposta la firma della candidata **(allegato 14)**.

L'art. 21 del DPR n. 445/2000, tra le modalità di autenticazione delle sottoscrizioni, specifica come elementi coessenziali, tutti violati nel caso di specie, che l'autenticazione attesti che la sottoscrizione sia stata apposta in presenza di chi autentica, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita.

Nel caso di specie, chi ha autenticato non ha indicato la qualifica legittimante il suo potere di autentica. Ciò basterebbe per l'esclusione della candidata. Difatti, il soggetto che ha proceduto all'autentica si è qualificato come “*Esperto in Attività Amministrative*”, che non assolve all'indicazione della qualifica in funzione della quale si esercita una pubblica funzione certificativa.

Si allega un esempio di autenticazione di firma che rispetta i canoni dell'art. 21 del DPR n. 445/2000 **(allegato 15)**, da cui si evince come la voce “qualifica” debba essere intesa come indicazione del rapporto scaturente e legittimante della funzione certificativa, che nell'esempio è “*L’Incaricato del Sindaco*”.

Questo esempio evidenzia in negativo che la dichiarazione di accettazione della candidatura di Guagliano Carmela difetta di un elemento essenziale anche con riferimento all'indicazione della

qualità rivestita dal soggetto che ha proceduto all'autentica. Difatti, non tutti gli *esperti in attività amministrative* sono legittimati ad autenticare le firme, funzione che deriva da un soggetto delegante che *ex lege* già possiede quella funzione.

Soprattutto, come si evince dal documento allegato n. 14, la candidata ha firmato il 03.10.2017, mentre l'autentica è del successivo 05.10.2017.

Non possiamo stabilire se si tratti di un mero errore formale, dacché la rigorosa procedura elettorale ha previsto il meccanismo delle autenticazioni per arginare il fenomeno barbaro e assai diffuso di raccolta di firme apocrife nelle competizioni elettorali.

Proprio per la ragione per cui è previsto il meccanismo delle autenticazioni, la dichiarazione di accettazione della candidatura di Guagliano Carmela deve valutarsi per il dato formale che offre.

In altri termini, il documento afferma che la candidata ha firmato in una data e che l'autentica è avvenuta in altra data.

Ciò ha comportato l'illegittima ammissione della candidata alla competizione elettorale, perché la violazione della norma formale si è tradotta immediatamente in violazione pratica del procedimento elettorale, posta l'assenza di certezza del rispetto delle modalità previste dall'art. 21 del DPR n. 445/2000 che avrebbe impedito alla Commissione elettorale di verificare all'istante la regolarità dell'autentica, aspetto invalidante non rilevato da quella Commissione, rilevabile ex art. 130 c.p.a. solo dopo la proclamazione degli eletti.

Pertanto, la sig.ra Guagliano Carmela andava necessariamente esclusa dalla lista provinciale "Alleanza per la Sicilia, Nello Musumeci Presidente, Fratelli d'Italia, Noi con Salvini" per il Collegio di Agrigento.

4) Esclusione lista provinciale di Agrigento “Alleanza per la Sicilia, Nello Musumeci Presidente, Fratelli d’Italia, Noi con Salvini”. Violazione LR 29/51 – VIOLAZIONE EQUILIBRIO SESSI

Per effetto dell’esclusione della candidata Guagliano Carmela, l’intera lista provinciale di Agrigento di “Alleanza per la Sicilia, Nello Musumeci Presidente, Fratelli d’Italia, Noi con Salvini” non poteva essere ammessa per la violazione dell’art. 14, comma 1, lettera B, della Legge Regionale n. 29/51, avente ad oggetto “*Disposizioni volte a perseguire l’equilibrio della rappresentanza fra i sessi e disciplina delle candidature*”.

La norma in esame stabilisce che “*una lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio (omissis)*”.

La lista provinciale presentata da “Alleanza per la Sicilia, Nello Musumeci Presidente, Fratelli d’Italia, Noi con Salvini” nel Collegio di Agrigento ha compreso i seguenti candidati: Maraventano Angela, Guagliano Carmela, Liotta Salvatore, Leo Pellegrino, Prato Calogero, Pisano Calogero (**allegato 16**).

Di questi nessuno è risultato eletto.

L’esclusione della Guagliano Carmela fa venire meno *ex post* – ma nel profilo del *tamquam non esset* – l’equilibrio di genere voluto dalla citata norma, ciò perché le candidature valide, al netto di quella illegittima della Guagliano, sono state cinque, in particolare di quattro uomini e una donna.

Ne consegue che su cinque candidati regolari l’80% è stato di sesso maschile, in violazione dell’art. 14, comma 1, lettera B, della Legge Regionale n. 29/51.

Ciò perché sussiste rapporto necessario di presupposizione fra l’ammissione della singola candidatura della Guagliano e la successiva ammissione della intera lista provinciale che la stessa componeva. Per evitare ripetizioni inutili, ci si riporta al punto 2, per quanto considerato sulla lista provinciale “Forza Italia”.

Per la lista provinciale agrigentina di “Alleanza per la Sicilia, Nello Musumeci Presidente, Fratelli d’Italia, Noi con Salvini”, due profili di invalidità diretta discendono da altre violazioni della L.R. 29/51.

a) IRREGOLARE AUTENTICA SU DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO CON UNA LISTA REGIONALE.

La dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una lista regionale è stata presentata in data 06.10.2017 da Incardona Domenico, nato ad Agrigento il 25.05.1951.

Detta dichiarazione riporta un’autenticazione priva dei requisiti di cui all’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (**allegato 17**).

Difatti, non vi è indicazione di idonea qualifica dell’autenticatore, trovandosi agli atti soltanto la voce “ADD. SERVIZI AMM/VI”.

Anche in questo caso, chi ha autenticato non ha indicato la qualifica legittimante il suo potere di autentica. Ciò basterebbe per l’esclusione della lista provinciale. Difatti, il soggetto che ha proceduto all’autentica si è qualificato come “addetto ai servizi amministrativi” che non assolve all’indicazione della qualifica in funzione della quale si esercita una pubblica funzione certificativa.

Per evitare ripetizioni inutili, ci si riporta al punto 2, per quanto considerato sulla lista provinciale “Forza Italia”

Pertanto, la lista provinciale agrigentina di “Alleanza per la Sicilia, Nello Musumeci Presidente, Fratelli d’Italia, Noi con Salvini” non andava ammessa.

b) IRREGOLARE AUTENTICA SU DELEGA DEI COORDINATORI REGIONALI AL DEPOSITO DELLA LISTA PROVINCIALE.

La presentazione della lista dei candidati nel collegio ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito ovvero della formazione politica che presenta la lista.

Nel caso di specie, la delega sottoscritta da Pappalardo Sandro e

Attaguile Angelo riporta un'autenticazione priva dei requisiti di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 **(allegato 18)**.

Difatti, non vi è indicazione né dell'identità del soggetto che ha proceduto all'autenticazione, né della sua qualifica, trovandosi agli atti una firma per autenticazione non leggibile ed un timbro parimenti illeggibile. **(allegato 18)**.

Anche con riferimento a tale singolo profilo, la lista provinciale agrigentina di "Alleanza per la Sicilia, Nello Musumeci Presidente, Fratelli d'Italia, Noi con Salvini" non andava ammessa.

5) Esclusione della lista provinciale di Agrigento "Nello Musumeci, #diventerà bellissima, per la Sicilia". Violazione della L.R. 29/51 e dell'art. 7, secondo comma, del DPR 445/2000.

Con riferimento alla lista provinciale di Agrigento "Nello Musumeci, #diventerà bellissima, per la Sicilia", vi è la dichiarazione di presentazione della lista provinciale a firma del sig. Savarino Pompeo, nato a Palermo il 02.05.1977, recante la correzione della data con vernice, altrimenti intesa, "bianchetto" **(allegato n. 19)**.

Ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del DPR 445/2000, il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.

L'alterazione della data posta prima dell'autenticazione della firma rende nulla la dichiarazione medesima, posto che peraltro non vi è certezza che detta cancellatura con vernice bianca coprente abbia occultato una data che avrebbe reso inammissibile la lista, poiché ad esempio risalente ad epoca precedente il *dies a quo* legittimante allo svolgimento delle operazioni pre-elettorali (120 giorni).

Peraltro, il documento non porta ad escludere la possibilità che la correzione con il bianchetto coprente sia avvenuta in epoca successiva all'autentica, posto altresì che il soggetto che ha autenticato non ha controfirmato le correzioni a penna, né – tanto meno – quella con la vernice.

Queste circostanze indicano una violazione sostanziale di tutti i meccanismi di legge finalizzati a garantire la certezza dei documenti prodotti per l'ammissione alla competizione elettorale. Si chiede l'acquisizione dell'originale documento.

Per l'effetto, l'ammissione della lista provinciale di Agrigento "Nello Musumeci, #diventerà bellissima, per la Sicilia" va invalidata.

6) Esclusione dalla lista regionale di Agrigento "Nello Musumeci, # diventerà bellissima, per la Sicilia" della candidata Savarino Giuseppa. Violazione dell'art. 1 bis, comma 9, L.R. 29/51.

Per effetto dell'esclusione della collegata lista provinciale di Agrigento, la candidata Savarino Giuseppa andava esclusa dalla collegata lista regionale, poiché ai sensi dell'art. 1 bis, comma 9, L.R. 29/51 i candidati alla carica di deputato inseriti nella lista regionale devono essere candidati, contestualmente, in almeno una delle liste provinciali collegate.

Nel caso di specie, Savarino Giuseppa è stata candidata soltanto nella rispettiva lista provinciale di Agrigento.

Per l'effetto, venendo meno il presupposto della contestuale candidatura in almeno una delle liste provinciali collegate, non avrebbe potuto comporre il c.d. "listino del presidente", peraltro determinando il raggiungimento dell'equilibrio dei sessi nella lista regionale.

7) Esclusione dalla lista regionale "Nello Musumeci, # diventerà bellissima, per la Sicilia" della candidata Savarino Giuseppa. Violazione della L.R. 29/51 – VIOLAZIONE EQUILIBRIO SESSI.

Per effetto dell'esclusione della candidata Savarino Giuseppa dalla collegata lista regionale, l'intera lista regionale "Nello Musumeci, # diventerà bellissima, per la Sicilia" non poteva essere ammessa per la violazione dell'**art. 14, comma 1, lettera A, della Legge**

Regionale n. 29/51, avente ad oggetto “*Disposizioni volte a perseguire l’equilibrio della rappresentanza fra i sessi e disciplina delle candidature*”.

Difatti, la norma in esame stabilisce che “*Al fine di perseguire l’equilibrio della rappresentanza fra i sessi, si osservano le seguenti disposizioni: a) tutti i candidati di ogni lista regionale dopo il capolista devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza tra uomini e donne*”.

La lista regionale in esame ha compreso i seguenti candidati: Musumeci Sebastiano, Micciché Giovanni, Grasso Bernardette Felice, Di Mauro Giovanni, Savarino Giuseppa, Turano Girolamo, Amata Elvira (**allegato 20**), tutti controinteressati, poiché eletti.

L’invalidazione della lista provinciale in cui è stata candidata Savarino Giuseppa fa venire meno il suo inserimento nella lista regionale, con cessazione dell’equilibrio di genere voluto dalla L.R. 29/51, posto che le candidature residualmente valide, al netto di quella illegittima della Savarino, non rispettano il criterio di alternanza tra uomini e donne di tutti i candidati della lista regionale dopo il capolista, ex art. 14, comma 1, lettera A, della Legge Regionale n. 29/51.

Sussiste anche in questo caso un rapporto necessario di presupposizione fra l’ammissione della singola lista provinciale, la successiva ammissione della candidatura della Savarino nella lista regionale e la conclusiva ammissione della intera lista regionale.

Difatti, l’ammissione della lista provinciale è derivata dalla preventiva valutazione positiva di elementi coessenziali, tra cui la regolarità della dichiarazione di presentazione della lista provinciale in cui era candidata una persona altresì inclusa nella lista regionale, che ha così contribuito al raggiungimento dell’equilibrio di genere uomo/donna, condizione necessaria per l’ammissione della lista regionale alla partecipazione elettorale.

Anche qui, l'annullamento dell'atto presupposto determina l'automatico travolgimento dell'atto consequenziale, o comunque l'atto consequenziale diviene invalido per vizio di invalidità derivata.

Ne consegue quanto meno l'invalidità derivata (*rectius*: consequenziale) della ammissione della lista regionale "Nello Musumeci, # diventerà bellissima, per la Sicilia", che non poteva essere ammessa per la violazione dell'art. 14, comma 1, lettera A, della Legge Regionale n. 29/51.

8) Annullamento dell'elezione del Presidente della Regione Siciliana, Musumeci Sebastiano.

Per effetto del fatto che la lista regionale "Nello Musumeci, # diventerà bellissima, per la Sicilia" non poteva essere ammessa alla competizione per invalidità derivata (*rectius*: consequenziale), consistente nella violazione dell'art. 14, comma 1, lettera A, della Legge Regionale n. 29/51, la proclamazione di Presidente della Regione Siciliana di Musumeci Sebastiano, come atto conclusivo di un complesso procedimento amministrativo, è illegittima.

Sussiste rapporto necessario di presupposizione fra l'elezione del Musumeci e le pregresse irregolarità per come sopra indicate.

L'annullamento dell'atto presupposto, infatti, o travolge l'atto consequenziale, o l'atto consequenziale diviene invalido per vizio di invalidità derivata.

Ne consegue quanto meno l'invalidità derivata/consequenziale della proclamazione dell'elezione di Musumeci Sebastiano alla carica di Presidente della Regione Siciliana.

9) Esclusione della lista provinciale di Agrigento "Idea Sicilia, Popolari e Autonomisti, Musumeci Presidente". Violazione della L.R. 29/51 e dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Con riferimento alla lista provinciale di Agrigento "Idea Sicilia,

Popolari e Autonomisti, Musumeci Presidente”, vi sono due dichiarazioni a firma del sig. Campagna Giovanni, nato a Ravanusa il 04.09.1979, la cui autentica di firma si ricondurrebbe per via di un timbro al Notaio Vitale Nicolò.

Tuttavia, nella dichiarazione di appartenenza della lista ad un gruppo di liste provinciali del 04.10.2017, la firma di colui che avrebbe provveduto all'autenticazione non è leggibile (**allegato n. 21**).

Campeggiano in tutta evidenza segni grafici, peraltro non riconducibili *ictu oculi*, nemmeno sforzandosi di intravederne iniziali o sigla, al nome e al cognome del pubblico ufficiale indicato nel timbro apposto a margine.

Si vedono, infatti, due segni palesemente lontani dal potersi definire sigla, firma o sottoscrizione, non essendo il primo segno riconducibile ad alcuna lettera dell'alfabeto, mentre il secondo segno sembrerebbe una “B”, quindi nulla di riconducibile al notaio Vitale Nicolò.

Né il timbro posto a margine può sostituire la firma del pubblico ufficiale incaricato dell'autentica, posto che il timbro è altro e distinto elemento necessario richiesto dalla legge.

Lo stesso identico vizio si riscontra nella dichiarazione di collegamento con una lista regionale, in cui la firma appare autenticata, ma non si rinviene alcuna firma leggibile dell'autenticatore, bensì – *ut supra* – due segnetti grafici non riconducibili al nome e cognome del pubblico ufficiale indicato nel timbro apposto a margine (**allegato n. 22**).

Pare il caso di evidenziare che in materia elettorale l'autenticazione delle firme non costituisce un semplice mezzo di prova ma è un requisito prescritto dalla legge per garantire nell'interesse pubblico, col vincolo della fede privilegiata, la certezza della provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta.

Trattasi di requisito sostanziale il cui scopo è di assicurare la genuinità delle firme e scongiurare abusi e contraffazioni.

Quindi, l'autenticazione della sottoscrizione non rappresenta un mero adempimento di carattere formale, costituendo invero un requisito sostanziale.

Nel caso di specie, l'autenticatore doveva firmare con nome e cognome per esteso, mentre appaiono platealmente due segni grafici che non compongono alcuna parola e che non caratterizzano neppure vagamente l'identità di chi ha autenticato, né offrono spunti immediati per ricondurre quei segnetti alla sua identità.

Per l'effetto, il presentatore della lista in esame ha depositato due dichiarazioni prive di regolare autenticazione della firma, con la conseguente necessaria illegittimità dell'intera lista provinciale.

10) Esclusione di Fontana Vincenzo Antonio, candidato nella lista provinciale di Agrigento “Alternativa Popolare, Centristi x Micari”.

IRREGOLARE AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA SULLA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA.

Il candidato Fontana Vincenzo Antonio, nato ad Agrigento il 16.04.1952, è stata ammesso alla competizione del 5 novembre 2017 nel Collegio di Agrigento, conseguendo 5296 voti **(allegato 23)**.

Nella dichiarazione di accettazione della sua candidatura del 04.10.2017, l'autenticazione è irregolare **(allegato 24)**.

L'art. 21 del DPR n. 445/2000, tra le modalità di autenticazione delle sottoscrizioni, specifica come elementi coessenziali, tutti violati nel caso di specie, che l'autenticatore indichi per esteso il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita.

Nel caso di specie, chi ha autenticato non ha indicato la qualifica legittimante il suo potere di autentica, né si riesce a risalire alla sua identità attraverso la lettura della firma.

Ciò ha comportato la non legittimità dell'ammissione del candidato alla competizione elettorale.

11) Esclusione della lista provinciale di Agrigento "Alternativa Popolare, Centristi x Micari". Violazione della L.R. 29/51. ESTRATTO AUTENTICO PRODOTTO IN FOTOCOPIA.

La presentazione della lista dei candidati nel collegio ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito ovvero della formazione politica che presenta la lista.

Nel caso di specie, nel fascicolo presso il Tribunale di Agrigento giace una dichiarazione formale in fotocopia, in particolare trattasi di copia fotostatica di una scrittura autenticata attestante la carica di Coordinatore regionale del Movimento Politico "Alternativa Popolare, Centristi x Micari" in capo al sig. Giuseppe Castiglione, che ha poi delegato il presentatore (**allegato 25**).

Si ritiene che tale documento dovesse essere prodotto come originale di scrittura autenticata, non in fotocopia, poiché è il documento che legittima la delega di ricopre, in ambito regionale, la carica richiesta dalla legge come condizione necessaria. Tale delega, successivamente, legittima il presentatore della lista provinciale.

Con riferimento a tale profilo, la lista provinciale agrigentina di "Alternativa Popolare, Centristi x Micari" non andava ammessa.

12) Esclusione di Barbanti Giovanni, candidato nella lista provinciale di Catania "Nello Musumeci Presidente, #diventerà bellissima, per la Sicilia".

IRREGOLARE AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA SULLA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA.

Il candidato Barbanti Giovanni, nato a Caltagirone il 03.08.1985, ha

espressamente rinunciato alla sua candidatura, giusta nota dell'UCC di Catania del 10.10.2017, come indicato a pag. 11 dell'**allegato 26**. Nonostante la rinuncia, Barbanti è stato ammesso alla competizione del 5 novembre 2017 nel Collegio di Catania, nella lista provinciale "Nello Musumeci Presidente, #diventerà bellissima, per la Sicilia", conseguendo 25 voti (**allegato 27**).

La rinuncia ha escluso il candidato dalla competizione elettorale.

13) Esclusione della lista provinciale di Messina "Idea Sicilia, Popolari e Autonomisti, Musumeci Presidente". Violazione della L.R. 29/51 e dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Con riferimento alla lista provinciale di Messina "Idea Sicilia, Popolari e Autonomisti, Musumeci Presidente", vi è una dichiarazione a firma del sig. Caltagirone Salvatore, nato a Ciminna il 26.09.1969, la cui autentica di firma non è stata autenticata.

Trattasi dell'autorizzazione all'uso del contrassegno per la presentazione della lista nel collegio elettorale circoscrizionale della provincia di Messina. (**allegato n. 28**).

L'Ufficio Circoscrizionale di Messina doveva escludere dalla competizione elettorale per invalidità diretta la lista provinciale "Idea Sicilia, Popolari e Autonomisti, Musumeci Presidente", perché la predetta autorizzazione andava prodotta con firma autenticata.

L'Ufficio Circoscrizionale di Messina doveva escludere dalla competizione elettorale per invalidità diretta la lista provinciale "Idea Sicilia, Popolari e Autonomisti, Musumeci Presidente", perché la predetta autorizzazione andava prodotta con firma autenticata.

14) Esclusione di Misiti Annita, candidata nella lista provinciale di Messina "PDR Sicilia Futura, PSI, Micari Presidente".

IRREGOLARE AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA SULLA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA.

La candidata Misiti Annita, nata a Messina il 24.04.1974, è stata

ammessa alla competizione del 5 novembre 2017 nel Collegio di Messina, conseguendo 365 voti (**allegato 29**).

Nella dichiarazione di accettazione della sua candidatura del 03.10.2017, l'autenticazione non indica nome, cognome e qualifica di chi ha autenticato la firma, né risulta leggibile la sigla (**alleg. 30**).

Nelle operazioni di presentazione delle liste di candidati, la firma dell'ufficiale autenticatore è requisito prescritto *ad substantiam* per garantire la certezza della provenienza della presentazione da parte di chi figura aver sottoscritto la lista: è pertanto invalida la sottoscrizione che non sia supportata da un'autenticazione completa. Pertanto, la sig.ra Misiti Annita andava necessariamente esclusa dalla lista provinciale "PDR Sicilia Futura, PSI, Micari Presidente" per il Collegio di Messina.

Si precisa che altra candidata della stessa lista, sig.ra Catanzaro Maria, nata a Rometta il 26.02.1974 è stata correttamente esclusa per il medesimo difetto di autenticazione della firma (allegato 31, confrontato con l'allegato 29).

15) Esclusione lista provinciale di Agrigento "PDR Sicilia Futura, PSI, Micari Presidente". Violazione LR 29/51 – VIOLAZIONE EQUILIBRIO SESSI

Per effetto dell'esclusione della candidata Misiti Annita, l'intera lista provinciale di Messina di "PDR Sicilia Futura, PSI, Micari Presidente" non poteva essere ammessa per la violazione dell'art. 14, comma 1, lettera B, della Legge Regionale n. 29/51, avente ad oggetto "*Disposizioni volte a perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi e disciplina delle candidature*".

La norma in esame stabilisce che "*una lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio (omissis)*".

La lista provinciale ha compreso i seguenti candidati: Calderone

Santi, Cilona Renato, Angela, Guagliano Carmela, Liotta Salvatore, Leo Pellegrino, Prato Calogero, Pisano Calogero, Greco Marcello, Insana Maria Grazia, Misiti Annita, Picciolo Giuseppe, Torre Barbera Carmelo. La lista ha conseguito 17544 voti (**allegato 32**).

L'esclusione della Misiti Annita fa venire meno *ex post* – ma nel profilo del *tamquam non esset* – l'equilibrio di genere voluto dalla citata norma, ciò perché le candidature valide, al netto di quella illegittima della Guagliano, sono state sei, in particolare di cinque uomini e una donna.

Ne consegue che su sei candidati regolari più dell'80% è stato di sesso maschile, in violazione dell'art. 14, comma 1, lettera B, della Legge Regionale n. 29/51.

Ciò perché sussiste rapporto necessario di presupposizione fra l'ammissione della singola candidatura della Misiti e la successiva ammissione della intera lista provinciale che la stessa componeva. Per evitare ripetizioni inutili, ci si riporta al punto 2, per quanto considerato sulla lista provinciale "Forza Italia".

16) ANNULLAMENTO degli atti di proclamazione del 23.11.2017 (e giorni seguenti) degli eletti deputati regionali.

Conseguono per quanto sin qui delineato, gli annullamenti delle proclamazioni relative agli eletti Gallo Afflitto Riccardo Antonio, Pullara Carmelo, Savarino Giuseppa, Micciché Giovanni, Grasso Bernardette Felice, Di Mauro Giovanni, Turano Girolamo, Amata Elvira, Zitelli Giuseppe, Galluzzo Giuseppe, Aricò Alessandro, Assenza Giorgio, Lagalla Roberto, Cordaro Salvatore, Compagnanone Giuseppe, Gennuso Pippo, nonché di tutti coloro che proclamati eletti in liste provinciali, all'esito dell'invalidazione dei voti conseguiti da altre liste provinciali invalidate, dovessero scendere sotto la soglia di sbarramento del 5%.

Ciò perché per effetto dell'invalidazione della lista regionale "Nello Musumeci, #diventerà bellissima, per la Sicilia", vengono altresì

meno le altre otto liste provinciale collegate e va annullata la proclamazione dei quattro deputati eletti in tali liste, che sono: nel collegio di Catania, Giuseppe Zitelli; nel collegio di Messina, Giuseppe Galluzzo; nel collegio di Palermo, Alessandro Aricò; nel collegio di Ragusa, Giorgio Assenza.

Per effetto dell'invalidazione delle liste provinciali di Agrigento e Messina di "Idea Sicilia, Popolari e Autonomisti, Musumeci Presidente", che su base regionale ha superato lo sbarramento del 5% con complessivi 136.520 voti, pari al 7,093%, vanno annullate le proclamazioni dei cinque deputati eletti nelle liste collegate, perché al netto dei voti conseguiti dalle liste irregolari scendono sotto la soglia di sbarramento. Va, dunque, annullata la proclamazione di: Roberto Lagalla e Salvatore Cordaro, nel collegio di Palermo; Carmelo Pullara, nel collegio di Agrigento; Giuseppe Compagnanone, nel collegio di Catania; Alessandro Aricò; Pippo Gennuso, nel collegio di Siracusa.

* * *

Per tutte le ragioni suesposte, il ricorrente chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in qualunque statuizione e per le ragioni di fatto e di diritto sin qui rappresentate:

- 1.** In via principale, annullare integralmente le operazioni elettorali.
- 2.** In via subordinata, annullare gli atti di proclamazione dei risultati dell'elezione diretta del Presidente della Regione Siciliana e dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana, svolta il 5 novembre 2017.
- 3.** In via subordinata, annullare e/o correggere i provvedimenti illegittimi dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Palermo e degli Uffici Centrali Circoscrizionali presso i Tribunali di

Agrigento, Catania e Messina, disponendo la correzione dei risultati relativi alla consultazione e dei verbali di proclamazione degli eletti, come indicato nelle pagine tra 3 e 7 di questo atto, da intendere qui come integralmente riportate.

4. Vinte le spese.

* * *

Indice della produzione documentale come da corpo dell'atto e da separato foliaro.

Mezzi istruttori.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 64 c.p.a., si chiede che l'On. TAR acquisisca gli originali fascicoli, giacenti presso l'Ufficio Regionale presso la Corte d'Appello di Palermo e presso gli Uffici Circostrizionale presso i Tribunali di Agrigento, Catania e Messina, contenenti gli originali dei documenti odiernamente allegati.

* * *

Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, verte in materia di contenzioso elettorale, per cui il contributo unificato non è dovuto.

Palermo, 27 dicembre 2017

Avv. Lillo Massimiliano Musso

firma digitale